CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI di FIRENZE

Regolamento Assistenza

(delibere nn. 11 del 16.04.2014 - n. 4 del 30.08.2023 - n. 13 del 06.09.2023)

Premesso

- che il COA ha costituito un fondo di solidarietà a favore degli iscritti il cui ammontare viene determinato in sede di approvazione del bilancio preventivo annuale;
- che tale fondo viene altresì implementato da contribuzioni volontarie di soggetti iscritti e di soggetti terzi, nonché da speciali elargizioni disposte dal consiglio;
- che si è reso necessario regolamentare le condizioni o modalità di erogazione delle somme accantonate in tale fondo;

Tutto ciò premesso

Si dispone quanto segue

1) l'importo che ogni anno sarà devoluto pe la costituzione del fondo di solidarietà non potrà essere superiore a Euro 30.000,00= (trentamila/00);

2) l'erogazione di somme dal fondo di solidarietà è deliberata esclusivamente dal Consiglio dell'Ordine su domanda degli interessati come di seguito individuati ed in conformità ai criteri di massima enunciati nel presente regolamento;

3) le somme del fondo di solidarietà sono destinate a sopperire alle esigenze urgenti e transitorie di chi versa in stato di bisogno, ossia di soggetti non in grado di far fronte alle esigenze fondamentali della vita per fatti e circostanze di rilevante entità, anche in attesa di ottenere l'erogazione di assistenza dalla Cassa Forense o da altri enti, fermo restando quanto previsto nel successivo punto 7), a condizione, di regola, che il reddito imponibile del nucleo familiare sia inferiore a Euro 20.000,00= (ventimila/00) e che l'istante non risulti proprietario di un patrimonio immobiliare disponibile.

4) beneficiari sono gli iscritti o i familiari di iscritti defunti; si intendono come familiari senza distinzione di genere, il coniuge, il convivente more uxorio e i parenti di primo e secondo grado, anche non conviventi;

5) la domanda per la concessione dell'erogazione è presentata al Consiglio, corredata dalla seguente documentazione, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo consiglio@firenze.pecavvocati.it

a) stato di famiglia dell'istante;

b) dichiarazione dell'istante dalla quale risultino i redditi propri e di tutti i componenti del nucleo familiare, anche se soggetti a tassazione separata, percepiti nel biennio precedente;

c) autocertificazione dell'istante relativa alla situazione patrimoniale con riferimento alle proprietà immobiliari e alle disponibilità mobiliari, finanziarie ed assicurative proprie e dei soggetti di cui al precedente articolo 4.

Si precisa che la documentazione inviata sarà conservata agli atti dell'ufficio nel solo formato elettronico.

6) nei casi in cui lo stato di bisogno sia stato determinato da malattia o infortunio devono essere altresì allegate la certificazione medica relativa e la copia della documentazione relativa alle spese sostenute.

7) Il contributo sarà deliberato e concesso tenendo conto della situazione patrimoniale del richiedente e dei soggetti indicati al precedente articolo 4, nonchè tenendo conto del suo carico familiare e della situazione di salute dell'istante e dei suoi familiari conviventi.

Il contributo potrà essere deliberato e concesso anche nella forma di anticipazione sull'eventuale successivo contributo che possa erogato al beneficiario dalla Cassa Forense, nel qual caso il relativo ammontare sarà recuperato, senza interessi, sull'importo erogato dalla Casa Forense, fermo restando che non sarà richiesta al beneficiario stesso alcuna restituzione nel caso di mancata erogazione del contributo da parte della Cassa Forense.